


Allegato B alla delibera n. 149/20/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE RICHIESTE DI PROROGA DELLA DURATA DEI DIRITTI D'USO DI ILIAD ITALIA S.P.A. IN BANDA 900 MHz E DI TIM S.P.A. E VODAFONE ITALIA S.P.A. IN BANDA 2100 MHz E SULLE CONNESSE CONDIZIONI REGOLAMENTARI

1. Introduzione

Frequenze in banda 900 MHz

1. Lo stato di assegnazione nel nostro Paese della banda di frequenze a 900 MHz è riportato nella seguente figura.



2. Storicamente, tale banda era stata originariamente assegnata per l'espletamento del servizio GSM agli operatori Wind Telecomunicazioni (oggi Wind Tre, a seguito della fusione societaria con H3G), Telecom Italia (ora TIM) e Omnitel (ora Vodafone Italia). A partire dal 2008 è stata poi oggetto di un piano di razionalizzazione ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 541/08/CONS, che ha consentito la riallocazione della banda a blocchi da 5 MHz, in modo da renderla funzionale anche all'uso con tecnologie successive al GSM, e la progressiva liberazione di un blocco sul territorio nazionale. I diritti d'uso di tale blocco sono stati poi rilasciati alla società H3G per l'uso in tecnologia 3G, con scadenza al 31 dicembre 2021.
3. Nel 2016, le frequenze assegnate alle società H3G e Wind Telecomunicazioni sono state interessate dall'operazione di concentrazione comunitaria M.7758, autorizzata dalla decisione della Commissione europea del 1° settembre 2016, che ha portato al cambio di controllo su H3G e Wind Telecomunicazioni e successiva fusione in Wind Tre, e alla cessione di alcuni blocchi di frequenze alla società Iliad Italia, nell'ambito dei rimedi previsti per l'operazione.
4. Tra i blocchi ceduti rientra il suddetto blocco di spettro accoppiato a 900 MHz (2x5 MHz) assegnato a H3G, trasferito a Iliad Italia secondo un piano di rilascio progressivo sul territorio nazionale completato il 31 dicembre 2019. Tale trasferimento è stato oggetto del parere dell'Autorità al MISE di cui alla delibera n. 430/16/CONS, ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 259/2003 e delle conseguenti determinazioni del MISE. La determinazione del MISE del 4 novembre 2016, sulla base di quanto espresso

dall'Autorità nella suddetta intesa, definisce il quadro degli obblighi e delle condizioni concernenti i diritti d'uso trasferiti a Iliad Italia (si veda anche *infra*). In particolare, la società Iliad Italia è tenuta a impiegare detto blocco a 900 MHz per la fornitura di servizi 3G, garantendo l'uso effettivo ed efficiente di tali risorse assegnate, attraverso l'attuazione di un piano di *roll out* presentato all'Amministrazione, comprovato da relazioni annuali contenenti informazioni circa lo stato di avanzamento dello stesso e l'aggiornamento del piano degli investimenti.

5. Si richiama la circostanza per cui, ad eccezione di tale blocco, tutti i diritti d'uso delle altre frequenze assegnate nella banda 900 MHz, insieme a quelli della banda 1800 MHz, a suo tempo in scadenza al 30 giugno 2018, sono stati già prorogati dal MISE sino al 31 dicembre 2029, con l'intesa dell'Autorità fornita con delibera n. 296/17/CONS, essendo rientrati nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232¹. Pertanto, in banda 900 MHz le società Wind Tre, TIM e Vodafone Italia hanno già richiesto e ottenuto la proroga e contestualmente l'autorizzazione al cambio della tecnologia sull'intera banda attribuita². Le frequenze di Iliad Italia risultano pertanto ad oggi le uniche frequenze in tale banda con scadenza temporale dei diritti d'uso fissata al 31 dicembre 2021.
6. Riguardo alle condizioni tecniche di impiego della banda 900 MHz, si richiama in particolare la decisione n. 2009/766/CE della Commissione Europea, del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità, come modificata dalla decisione della Commissione n. 2011/251/UE, del 18 aprile 2011, la quale ha consentito l'introduzione di sistemi LTE in tale banda, garantendo al contempo la compatibilità tecnica con i sistemi precedenti GSM e UMTS. Al momento sono in corso studi da parte della CEPT per consentirne l'uso anche con tecnologie di tipo 5G.

Frequenze in banda 2100 MHz


7. Lo stato di assegnazione attuale in Italia della banda di frequenze a 2100 MHz, relativamente alla porzione per uso FDD (*Frequency Division Duplexing*), è riportato nella seguente figura³. All'interno di tale porzione rientrano i diritti

¹ Recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", con riferimento in particolare all'art. 1, comma 569, ai sensi del quale "i titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 MHz in scadenza al 30 giugno 2018 possono richiedere l'autorizzazione al cambio della tecnologia sull'intera banda attribuita a far data dal 1° luglio 2017 e contestualmente la proroga alle nuove condizioni tecniche al 31 dicembre 2029 della durata dei suddetti diritti d'uso, previa presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da presentare entro il 15 febbraio 2017, corredata di un dettagliato piano tecnico finanziario".

² In precedenza erano state autorizzate varie attività di *refarming* selettivo su alcuni blocchi. E' presente inoltre l'obbligo di mantenimento del servizio GSM fino al 30 giugno 2022, termine rivedibile entro due anni prima della scadenza.

³ Tale banda è stata oggetto nel tempo di appositi piani di riallocazione, l'ultimo dei quali concluso all'inizio del corrente anno, finalizzati al raggiungimento della contiguità dei blocchi tra i vari

d'uso che sono nella titolarità di TIM e Vodafone Italia, oggetto della presente consultazione. Dalla figura si osserva che ciascuna delle due società dispone di 3 blocchi da 5 MHz di spettro accoppiato (2x15 MHz).



8. Tale banda fu assegnata inizialmente nell'ottobre del 2000, tramite gara per il rilascio di 5 licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT2000⁴). Nella seguente Tabella riepilogativa si riportano le assegnazioni originarie che hanno riguardato il complesso della banda 2100 MHz comprendente porzioni sia FDD che TDD (*Time Division Duplexing*).

Lotto/Licenza	Frequenze per uso FDD in MHz	Frequenze per uso TDD in MHz	Operatori assegnatari
A (35 MHz)	1920-1935 2110-2125	1915-1920	IPSE 2000 S.p.A. ⁵
B (25 MHz)	1935-1945 2125-2135	1910-1915	Telecom Italia Mobile S.p.A. (ora TIM)
C (25 MHz)	1945-1955 2135-2145	2020-2025	Wind Telecomunicazioni S.p.A. (ora Wind Tre)
D (35 MHz)	1955-1970 2145-2160	1900-1905	Andala 3G S.p.A. (poi H3G, quindi Wind Tre)
E (25 MHz)	1970-1980 2160-2170	1905-1910	Omnitel Pronto Italia S.p.A. (ora Vodafone Italia)

9. Il termine di validità delle licenze, sulla base dei vari provvedimenti iniziali, era il 31 dicembre 2021. Le licenze sono state poi interessate da ulteriori provvedimenti del MISE, anche con pareri dell'Autorità, concernenti sia l'adeguamento al quadro autorizzativo nazionale e comunitario di riferimento,

assegnatari per un uso più efficiente dello spettro. La figura rappresentata, concernente la porzione FDD di tale banda, tiene già conto di tali riallocazioni.

⁴ *International Mobile Telecommunications (IMT)* è il termine impiegato in ambito ITU, organismo che opera sotto l'egida dell'ONU (*Organizzazione delle Nazioni Unite*), per identificare la famiglia di tecnologie mobili a banda larga armonizzate e che include quelle di tipo 3G, 4G e 5G. A partire dal 4G il termine IMT ha sostituito il termine IMT-2000.


⁵ Successivamente ritirata dal mercato.

con il passaggio dal regime delle licenze a quello delle autorizzazioni generali e diritti d'uso delle frequenze, che l'uso e gestione dello spettro, ad esempio per consentire operazioni di *refarming* parziale e riallocazioni.

10. Su istanza delle società H3G e Wind Telecomunicazioni, con il decreto 6 maggio 2009 del MISE di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con l'intesa dell'Autorità, il termine di validità delle licenze UMTS a 2100 MHz di tali società è stato prorogato per un periodo di 8 anni (quindi fino al 31 dicembre 2029). Ciò, salvo verifica dell'attuazione dei piani tecnico-finanziari presentati da tali società. Il decreto interministeriale in questione ha previsto inoltre che la fissazione dei contributi per i relativi diritti d'uso delle frequenze, per il periodo di validità della proroga, avvenisse con successivo provvedimento, dato l'ampio margine esistente con la scadenza originaria.
11. Nel gennaio 2006, il MISE, a conclusione del previsto iter amministrativo, ha provveduto al formale ritiro della licenza dell'operatore UMTS IPSE 2000, con la relativa dotazione di frequenze nella gamma a 2100 MHz, pari a 15 MHz accoppiati per uso FDD e 5 MHz non accoppiati per uso TDD. Con il rientro di tali frequenze nella disponibilità dell'Amministrazione, sono quindi state definite dall'Autorità le relative procedure di riassegnazione, secondo quanto previsto dalla delibera n. 541/08/CONS.
12. La detta procedura di assegnazione si è svolta nel 2009, con l'aggiudicazione, a Vodafone Omnitel, Telecom Italia e Wind Telecomunicazioni, di un blocco ciascuno di frequenze FDD, pari a 2x5 MHz, con scadenza al 31 dicembre 2021, utilizzabile con sistemi compatibili previsti dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF). L'assegnazione di tali nuovi diritti d'uso è avvenuta con determinazioni del MISE dell'8 settembre 2009. Il blocco TDD ex IPSE è invece andato a sostituire il blocco originario a 2020-2025 MHz di Wind Telecomunicazioni. In tal modo veniva ricostituita per lo Stato la dotazione contigua di frequenze 2010-2025 MHz.
13. Nell'ambito dell'operazione di concentrazione comunitaria M.7758 già citata è stato previsto, tra i rimedi approvati dalla Commissione europea, il trasferimento a Iliad Italia di due blocchi a 2100 MHz fra quelli originariamente assegnati a H3G. I suddetti diritti d'uso, così come quelli del blocco a 900 MHz, sono stati trasferiti secondo un piano di progressivo rilascio sul territorio nazionale, completato il 31 dicembre 2019.
14. Il trasferimento di dette frequenze è stato oggetto, come evidenziato in precedenza per la banda 900 MHz, del parere dell'Autorità al MISE di cui alla delibera n. 430/16/CONS. La delibera dell'Autorità in questione richiama, tra gli altri, ai considerati 59 e 60, la verifica dell'attuazione dei piani tecnico-finanziari, sulla base dei quali è stata approvata la proroga, da parte dei titolari *pro tempore* dei diritti d'uso in banda 2100 MHz interessati.
15. Per quanto concerne le condizioni tecniche d'impiego della banda 2100 MHz per usi FDD, vige la decisione di esecuzione n. 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze FDD 1920-1980 MHz e 2110-2170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire

servizi di comunicazione elettronica nell'Unione, richiamata anche nel PNRF, che prevede l'utilizzo della banda in tecnologie UMTS o LTE.

16. Alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici 5G, sono stati avviati ulteriori studi in ambito CEPT (*Conférence Européenne des Postes et Télécommunications*) su mandato della Commissione. La CEPT ha quindi approvato dapprima il Rapporto ECC 298 dell'8 marzo 2019 "*Analysis of the suitability and update of the regulatory technical conditions for 5G MFCN and AAS⁶ operation in the 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz band*", modificando conseguentemente la decisione CEPT ECC DEC(06)01 "*Harmonised utilisation of the bands 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz for mobile/fixed communications networks (MFCN) including terrestrial IMT*", e successivamente ha approvato il Rapporto CEPT 72 del 5 luglio 2019 recante il "*Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate "to review the harmonised technical conditions for certain EU-harmonised frequency bands and to develop least restrictive harmonised technical conditions suitable for next-generation (5G) terrestrial wireless systems" - Report A: Review of technical conditions in the paired terrestrial 2 GHz and the 2.6 GHz frequency bands, and the usage feasibility of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands*".
17. Alla luce di tali studi il Comitato tecnico della Commissione ha approvato l'11 marzo scorso la decisione (in corso di adozione) dal titolo "*Decision on amending Decision 2012/688/EU as regards an update of relevant technical conditions applicable to the frequency bands 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz*", che fornisce, in coerenza con gli studi effettuati, nuove condizioni armonizzate di impiego della banda 2100 MHz, inclusa una nuova canalizzazione, limitatamente alle porzioni FDD, da parte dei sistemi *wireless broadband* 4G e 5G, inclusive di possibili soluzioni AAS. Tale decisione, una volta entrata in vigore, sarà vincolante per gli Stati membri.
18. Lo stato di assegnazione attuale della banda di frequenze a 2100 MHz, relativamente invece alla porzione per uso TDD, alla luce delle riallocazioni descritte, è riportato nella seguente figura.



19. Detta porzione di banda TDD, come visto, è stata inizialmente assegnata, in Italia così come nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione Europea, agli operatori mobili con licenze limitate alla tecnologia TDD UMTS/IMT-2000. Questa porzione è tuttavia risultata largamente inutilizzata per carenza di apparati e previsioni di sviluppi tecnologici legati ai sistemi radiomobili. Il motivo principale risiede nella difficoltà di adoperare in modo efficiente una canalizzazione TDD adiacente a una FDD e dalla limitazione della larghezza di banda complessiva di tale porzione TDD. Tale circostanza ha indotto come visto la CEPT e la Commissione europea a studiare da tempo misure di armonizzazione alternative.

⁶ AAS (*Active Antenna Systems*).

20. Nel Mandato di studi emesso dalla Commissione europea nei confronti della CEPT, di cui al documento RSCOM12-17rev3 del 10 ottobre 2012 “*to undertake studies on the harmonised technical conditions for the 1900-1920 MHz and 2010-2025 MHz frequency bands ("unpaired terrestrial 2 GHz band") in the EU*”, è infatti rimarcata la mancanza di interesse e di utilizzo per lo spettro TDD a 2 GHz. Le decisioni di armonizzazione della Commissione europea precedentemente richiamate, ovvero la decisione n. 2012/688/UE e la nuova decisione di aggiornamento dell’11 marzo 2020 in corso di adozione riguardano infatti la sola porzione FDD.
21. Pertanto, la porzione di banda TDD a 2100 MHz non risulta più armonizzata per gli usi di comunicazioni elettroniche. Il Rapporto CEPT 52 del 6 marzo 2015, aggiornato il 4 marzo 2016, ha fornito possibili nuove applicazioni per l’impiego delle porzioni TDD di spettro a 2100 MHz, tra cui applicazioni per comunicazioni a larga banda dirette aria-terra⁷, collegamenti video e videocamere senza fili (PMSE/*ad hoc* PPDR) oppure applicazioni con autorizzazione generale (DECT/SRD)⁸.
22. Ulteriori studi di interesse per tale porzione sono attualmente in corso. Ad esempio, si richiama la bozza di Rapporto della CEPT n. 74 “*to the European Commission in response to the Mandate on spectrum for the future railway mobile communications system - Spectrum needs and feasibility*”, di cui è stata avviata recentemente una fase di consultazione pubblica. In tale documento una parte della banda 1900-1920 MHz viene indicata come possibile opzione di interesse per il successore del sistema GSM-R, attualmente impiegato in ambito ferroviario. Essa viene indicata come banda complementare per gestire una prima fase di migrazione con reti doppie operanti in parallelo e poi come banda atta a coprire ulteriori esigenze ferroviarie, incluso il rilevamento critico/video, l’utilizzo in aree di confine ed in specifici *hotspot*.
23. L’uso futuro di tale banda TDD dovrà essere pertanto determinato, allo stato delle norme comunitarie, dagli Stati membri sulla base di quanto previsto nelle norme CEPT e riportato nei rispettivi piani di allocazione delle frequenze (in Italia il PNRF).

1.1) Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni in merito agli aspetti generali trattati nella presente sezione introduttiva?

2. Valutazioni preliminari sulle richieste di proroga

24. Il MISE, con nota acquisita al prot. Agcom del 28 gennaio 2020 ha trasmesso all’Autorità le istanze delle società Iliad Italia, TIM e Vodafone Italia di proroga,

⁷ Dette anche *BroadbandDA2GC (Direct-Air-to-Ground Communications)*, ovvero applicazioni di *backhauling* per supportare vari tipi di servizi di telecomunicazione a bordo di aeromobili, come l’accesso a *Internet* e servizi multimediali mobili.

⁸ PMSE (*Programme Making and Special Events*), PPDR (*Public Protection and Disaster Relief*), DECT (*Digital Enhanced Cordless Telecommunication*), SRD (*Short-Range Device*).

ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Codice, dei propri diritti d'uso delle frequenze nelle bande in oggetto (come detto, Iliad Italia nella banda a 900 MHz e TIM e Vodafone Italia nella banda a 2100 MHz), le cui scadenze sono fissate come visto a oggi al 31 dicembre 2021, richiedendo il previsto parere (intesa) dell'Autorità. Tali istanze recano in allegato il previsto piano tecnico finanziario a sostegno di ciascuna richiesta, la cui congruità, ai sensi della citata previsione di legge, deve essere valutata d'intesa dal MISE e dall'Autorità. L'Autorità ha pertanto avviato il relativo procedimento, nell'ambito del quale si colloca la presente consultazione pubblica.

25. Per quanto riguarda invece le altre frequenze in banda 2100 MHz utilizzate per i servizi mobili, queste non rientrano nella presente consultazione pubblica. L'Autorità, per quanto di propria competenza, ha verificato che sia Wind Tre che Iliad Italia hanno presentato i piani tecnico finanziari aggiornati, come previsto nel decreto di proroga del MISE del 2009 e nel proprio parere di cui alla delibera n. 430/16/CONS. La competenza per gli atti di proroga è in ogni caso in capo al MISE.
26. L'Autorità, all'esito di una prima valutazione delle istanze presentate dagli operatori per le frequenze oggetto della presente consultazione, ha richiesto in data 7 febbraio 2020 agli operatori Iliad Italia, Vodafone Italia e TIM un'integrazione della documentazione presentata. Tali integrazioni sono state ricevute e acquisite agli atti in data 26 febbraio 2020 da parte di Iliad Italia per la banda 900 MHz ed in data 28 febbraio 2020 da parte di TIM e Vodafone Italia per la banda 2100 MHz, con una successiva integrazione da parte di TIM in data 2 aprile 2020.
27. Si procederà di seguito alle valutazioni prima della richiesta di proroga in banda 900 MHz e poi delle richieste in banda 2100 MHz.

Richiesta della società Iliad Italia in banda 900 MHz e relative condizioni

28. La società Iliad Italia richiede la proroga al 31 dicembre 2029 della durata dei diritti d'uso delle proprie frequenze in banda 900 MHz alle stesse condizioni tecniche ed economiche a cui è stata già concessa la proroga dei diritti d'uso delle frequenze nella stessa banda alle società Vodafone Italia, TIM e Wind Tre (in proporzione all'ampiezza di banda e alla durata della proroga delle frequenze in questione).
29. In merito, il MISE, dall'esame del piano tecnico finanziario allegato all'istanza prodotta dalla società e in considerazione dell'intervenuta proroga della medesima banda di frequenze per tutti gli altri operatori titolari dei medesimi diritti d'uso, ritiene che sembrano sussistere le condizioni per la concessione della proroga alle medesime condizioni e obblighi, fatto salvo quello di utilizzo della tecnologia GSM, non applicabile al caso in questione.
30. L'istanza della società Iliad Italia, inclusiva del piano tecnico finanziario a supporto della stessa, contiene informazioni concernenti il possibile percorso evolutivo di impiego delle frequenze di cui è richiesta la proroga ed indicazioni/previsioni relative ai corrispondenti investimenti. In essa si osservano



elementi relativi allo sviluppo e al miglioramento della rete di accesso che fa uso delle frequenze in questione, oggi prevista in tecnologia 3G, con prospettive di impiego e di sviluppo anche di tecnologie successive.

31. Come richiamato dal MISE e descritto anche nella parte introduttiva, le frequenze a 900 MHz in capo a Iliad Italia risultano le uniche frequenze in tale banda con scadenza temporale fissata al 31 dicembre 2021, in quanto le altre della medesima banda sono già state prorogate al 31 dicembre 2029, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
32. Iliad Italia è inoltre l'operatore "remedy taker", destinatario delle misure attuative degli impegni delle parti della concentrazione comunitaria M.7758, secondo quanto previsto dalla decisione comunitaria del 1° settembre 2016, a cui la proroga fornirebbe un congruo orizzonte temporale per i propri investimenti. La stessa decisione della Commissione relativa alla concentrazione aveva peraltro indicato che la scadenza a breve dei diritti d'uso allora da trasferire a Iliad Italia fosse un elemento di criticità per lo sviluppo sostenibile di tale operatore nel mercato, e aveva accolto il *commitment* delle Autorità italiane a valutare la possibilità di proroga, prevista dal Codice, anche in tale ottica. Le frequenze a 1800 MHz trasferite a Iliad Italia sono state infatti già prorogate al 31 dicembre 2029, in applicazione della detta legge n. 232/2016, assieme a quelle degli altri operatori.
33. Nell'ambito del procedimento di valutazione delle richieste di proroga, in applicazione di detta norma, l'Autorità ha inoltre determinato, per la banda 900 MHz, condizioni per l'uso efficiente dello spettro e ha fissato i relativi contributi⁹, in aderenza con la legge. In particolare, è stato previsto il mantenimento, a valle della proroga, degli obblighi previgenti ed è stata inoltre prevista l'applicazione del principio di neutralità tecnologica, anche al fine di garantire l'uso efficiente dello spettro radio, favorire lo sviluppo di servizi a banda larga e ultra-larga, perseguire l'obiettivo di trarre i maggiori benefici per i consumatori e gli utenti nel loro complesso¹⁰.
34. L'Autorità ritiene pertanto che, valutata la congruità del relativo piano tecnico finanziario presentato da Iliad Italia, e considerata anche l'esigenza di uniformare i regimi autorizzatori, come previsto all'art. 25, comma 6, del Codice, non esistano ragioni ostative alla concessione della proroga a Iliad Italia dei diritti d'uso del blocco a 900 MHz di cui è titolare e che le relative condizioni regolamentari connesse alla proroga, inclusi gli oneri economici, già previste per gli altri titolari dei diritti d'uso nella stessa banda possano essere

⁹ Ai sensi dell'art. 1, comma 570, della citata legge di Bilancio n. 232 del 2016, secondo cui "La proroga di cui all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, comporta il pagamento anticipato e in un'unica soluzione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze di cui all'articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e non oltre il 30 settembre 2017. La misura dei suddetti contributi, rapportati alla quantità di banda e alla durata, è data dal valore fissato per le suddette frequenze dalle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 541/08/CONS del 17 settembre 2008 e 282/11/CONS del 18 maggio 2011, maggiorato del 30 per cento."

¹⁰ Una specifica previsione ha riguardato anche il tema della tecnologia GSM, con misure tuttavia non applicabili al blocco di frequenze di cui è titolare Iliad Italia.

replicate anche per Iliad Italia, ad eccezione dell'obbligo di servizio GSM, come detto non applicabile a tale operatore.

35. Fermi quindi gli obblighi di Iliad Italia previsti nei propri provvedimenti di assegnazione e attualmente vigenti, che saranno mantenuti anche per il periodo della proroga, si ritiene quindi che Iliad Italia dovrà fornire al MISE e all'Autorità per il periodo della proroga idonea documentazione relativa allo stato di avanzamento del piano di copertura e degli investimenti, in coerenza con la struttura del piano tecnico-finanziario presentato. Infine, i contributi per la durata della proroga per il blocco di Iliad Italia saranno identici, a parità di ampiezza di banda e durata di proroga, a quelli fissati per gli altri titolari di diritti d'uso nella stessa banda. Il MISE potrà opportunamente fissare le modalità di pagamento.
36. Resta ferma anche la necessità che siano rispettati e mantenuti aggiornati, da parte della società, i parametri tecnici delle norme comunitarie di armonizzazione, anche in caso di modificazioni delle stesse, anche al fine di assicurare la coesistenza con gli altri utilizzatori della banda, e le ulteriori norme di conformità degli apparati e immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2014/53/EU, e che siano fornite all'Amministrazione, attraverso i suddetti piani annuali, adeguate informazioni circa le tecnologie e gli standard armonizzati utilizzati nella banda in parola. Ogni eventuale variazione relativa alla rete di accesso e agli apparati utilizzati, ad esempio in attività di *refarming* verso il 4G ed in prospettiva anche 5G, rispetto all'utilizzo attuale, dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione e ove previsto essere autorizzata secondo le norme del Codice.

2.1) Qual è la posizione del rispondente in merito alla proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 MHz dell'operatore Iliad Italia in scadenza al 31 dicembre 2021 e alle relative condizioni?

Richieste delle società TIM e Vodafone Italia in banda 2100 MHz

37. Le società TIM e Vodafone Italia richiedono la proroga al 31 dicembre 2029 dei provvedimenti autorizzativi, nonché della durata dei diritti d'uso delle frequenze assegnate nella banda 2100 MHz, in scadenza al 31 dicembre 2021. Nell'ambito di tali istanze è presente la richiesta di utilizzo di tali frequenze in regime di neutralità tecnologica e quella di superamento degli obblighi di mantenimento del servizio UMTS (3G).
38. In merito, il MISE, nella sua richiesta all'Autorità, ha rammentato che “alcuni diritti d'uso di tale banda di frequenza sono stati già oggetto di proroga al 31 dicembre 2029”, evidenziando appunto che nell'anno 2009 con decreto “hanno ottenuto la proroga dei suddetti diritti d'uso le società H3G S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (ora fuse nell'attuale Wind Tre)”, in parte trasferiti poi alla società Iliad Italia.

39. Il MISE ha indicato poi che *“Fermo restando quanto indicato nella segnalazione dell’AGCM¹¹ (AS1544), in relazione ai piani tecnico finanziari allegati alle suddette istanze, si richiede il parere dell’Autorità considerato che non sembrerebbero emergere particolari criticità anche in relazione al mantenimento degli attuali obblighi di copertura nella medesima banda attraverso l’utilizzo di tecnologie diverse da quella UMTS [...]”* rimettendosi quindi alle valutazioni dell’Autorità. Il MISE ha concluso inoltre evidenziando *“l’esigenza di provvedere in ogni caso alla quantificazione dei contributi per i diritti in banda 2100 MHz che sono già stati oggetto di proroga”*.
40. Nella segnalazione AS1544, richiamata dal MISE, l’AGCM evidenzia alcune criticità concorrenziali connesse all’istituto della proroga dei diritti d’uso delle frequenze senza lo svolgimento di nuove procedure competitive, che impedirebbe così l’ingresso di nuovi operatori o l’emergere di operatori più efficienti. L’AGCM pertanto auspica in futuro un minor ricorso alle proroghe dei diritti d’uso delle frequenze, ritiene opportuno che gli oneri economici per il rinnovo dei diritti siano definiti con proporzionalità rispetto al valore e alle caratteristiche attribuiti agli stessi, specialmente con riferimento al caso in cui tale valore sia desumibile da procedure competitive di risorse comparabili, e ritiene, altresì, necessario che vengano introdotti vincoli più stringenti ed effettivi nei futuri procedimenti aventi ad oggetto le proroghe, allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, rendendo così l’istituto della proroga proporzionato allo scopo che con esso si intende raggiungere.
41. Nelle valutazioni sulla concessione della proroga qui in oggetto e sulle condizioni applicabili sono pertanto da tenere in considerazione le osservazioni dell’AGCM. Tali valutazioni vanno altresì effettuate nel contesto del caso specifico e quindi occorre contemperare le diverse esigenze e i diversi obiettivi che si intendono perseguire, assicurando, come in particolare segnala specificatamente l’AGCM, che vi sia sempre un legame di scopo tra lo strumento della proroga e gli obiettivi prefissati, anche prevedendo specifiche condizioni regolamentari, nel rispetto comunque di quanto previsto dalla legge, e in particolare l’obiettivo dell’uniformità dei regimi autorizzatori.
42. Lo strumento della proroga, oltre che essere previsto dall’ordinamento vigente, è tra l’altro presente anche nel nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, in corso di recepimento nell’ordinamento italiano, che entrerà in vigore alla fine del 2020.
43. Alla luce del precedente quadro e delle esposte considerazioni l’Autorità rappresenta dunque le seguenti valutazioni preliminari sulle richieste di proroga pervenute per quanto riguarda la banda 2100 MHz.
44. Innanzitutto, si rileva che mentre per la banda 900 MHz le precedenti proroghe sono state garantite di recente, come sopra descritto, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la banda 2100 MHz le precedenti proroghe risalgono a numerosi anni addietro e alcune condizioni

¹¹ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.



delle stesse non sono state definite. Quindi si ritiene di dover tenere adeguatamente conto di tale contesto e in particolare degli sviluppi tecnologici e di mercato intercorsi a partire dalle assegnazioni originarie, per quanto riguarda sia le porzioni FDD che quelle TDD della banda in questione.

45. D'altra parte, occorre anche garantire che non si realizzi un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti che, relativamente a diritti d'uso nella medesima banda, hanno già ottenuto, nei termini descritti, la proroga al 31 dicembre 2029, ai sensi del citato decreto 6 maggio 2009. Tale decreto risulta peraltro antecedente alle norme di armonizzazione attualmente vigenti per tale banda, oltre che antecedente alle più recenti modifiche al Codice.
46. Nel merito dell'oggetto, i piani tecnico finanziari presentati dagli operatori TIM e Vodafone Italia per la banda 2100 MHz, inclusivi delle successive integrazioni, contengono informazioni concernenti il possibile percorso evolutivo di impiego delle frequenze di cui è richiesta la proroga ed indicazioni/previsioni relative ad investimenti e costi operativi prospettici, coerentemente con i relativi piani industriali. Trattasi peraltro delle istanze di due operatori radiomobili storici, attivi praticamente dall'inizio sul mercato nazionale, con una consolidata infrastruttura di rete ed una consistente base di clienti.
47. Da un primo esame dei piani, l'Autorità osserva innanzitutto elementi relativi allo sviluppo ed al miglioramento delle reti di accesso che fanno uso delle frequenze in questione. A partire dall'uso iniziale delle frequenze in tecnologia UMTS, si rilevano infatti prospettive di impiego e di sviluppo di reti 4G basate su tecnologia LTE/LTE-Advanced, con una possibile evoluzione verso sistemi 5G, compatibilmente con le attività di sviluppo tecnologico, commercializzazione e di mercato. Tale tendenza si evidenzia da tempo per la banda 2100 MHz, per la quale sono già state avviate in passato alcune operazioni di *refarming* verso sistemi 4G/LTE e per la quale è ipotizzabile negli anni un graduale passaggio all'impiego in 5G¹².
48. Attraverso i nuovi sviluppi tecnologici e i relativi investimenti, gli operatori potranno raggiungere una maggiore efficienza d'uso di tali frequenze, con possibili semplificazioni della gestione tecnica e operativa delle reti derivante dall'introduzione delle nuove tecnologie, fornendo nuovi servizi e prestazioni migliorative. Ciò appare fondamentale lato operatori per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di una congrua remunerazione degli investimenti effettuati e di una maggiore sostenibilità di quelli programmati per il futuro.
49. Per lo Stato, ciò ha un duplice vantaggio, in quanto da un lato si prevede la realizzazione in un definito arco temporale di determinati investimenti, con benefici non solo per i consumatori finali ma anche per l'industria e l'occupazione, e dall'altro si promuove l'adozione delle più moderne tecnologie da parte di operatori che in tali bande vantano reti già attive e una significativa

¹² Ciò, anche grazie anche al possibile impiego di tecniche di condivisione dinamica dello spettro (DSS – *Dynamic Spectrum Sharing*), con cui è possibile gestire dinamicamente sulla stessa banda l'allocation delle risorse spettrali tra 4G e 5G in base alle esigenze di traffico.



base di clienti. Tali operatori potranno operare senza soluzione di continuità, in quanto già assegnatari delle medesime frequenze e già dotati di una rete nazionale ampiamente consolidata che impiega tali frequenze. Nelle proprie reti le specifiche frequenze a 2100 MHz sono utilizzate in maniera efficiente e sinergica all'interno di un più ampio pacchetto di frequenze, di cui gli operatori in questione dispongono, similmente ai maggiori operatori europei, e in cui ciascuna banda concorre con determinate caratteristiche e funzionalità ai servizi complessivamente offerti alla clientela. Si ritiene quindi che tali operatori, dato anche l'attuale quadro competitivo del mercato e la tipologia di servizio offerto, possano verosimilmente garantire in maniera tempestiva e senza soluzione di continuità per gli utenti finali l'uso più efficiente dello spettro in questione, operando dunque in maniera da favorire il raggiungimento degli obiettivi dei piani europei di sviluppo della larga banda mobile.

50. Le precedenti considerazioni assumono una particolare valenza nella presente congiuntura determinata dalla pandemia da Covid-19, in cui si prevedono a breve ripercussioni nel mercato di riferimento e il perdurare di incertezze economiche e finanziarie globali per un periodo non facilmente determinabile ma che si ipotizza lungo. In tale congiuntura è opportuno garantire al mercato l'espressione di una equa concorrenza, nonché offrire agli stessi partecipanti le idonee certezze per la sostenibilità dei propri investimenti, che riguardano l'intera rete radiomobile e non solamente una porzione di frequenze¹³.
51. In ogni caso assume rilevante valenza anche la considerazione del principio di non discriminazione dei richiedenti nei confronti degli operatori a cui è già stata concessa la proroga.
52. L'Autorità ritiene quindi preliminarmente che l'autorizzazione della proroga ai soggetti richiedenti, nel caso specifico, possa assicurare maggiori benefici in termini di fornitura di servizi innovativi, anche in linea con gli obiettivi europei di sviluppo della banda larga e ultralarga, valorizzazione degli investimenti e garanzia di sostenibilità degli stessi, tutela dell'utenza e promozione della competizione per il complesso del mercato, salvaguardando al contempo il principio di non discriminazione, nonché garantendo il perseguimento dell'obiettivo dell'omogeneità dei regimi autorizzatori previsto dal Codice. Tale valutazione naturalmente comprende già quanto più avanti sarà definito circa le misure connesse.
53. A tal riguardo, si ritiene altresì che la nuova scadenza del 31 dicembre 2029, proposta dai richiedenti, sia coerente con il quadro nazionale delle assegnazioni, corrispondendo alla data di riallineamento attualmente fissata per la maggior parte dei diritti d'uso di frequenze assegnati in Italia ed impiegati per sistemi

¹³ Tale fase è inoltre caratterizzata da una crescita repentina dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche tanto da rendere necessario, ai sensi dell'art. 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'invito agli operatori a intraprendere misure atte a "*potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi*". La proroga in questione appare quindi anche funzionale alle richiamate esigenze di garanzia sulla sostenibilità degli investimenti, atteso tra l'altro che il soddisfacimento delle esigenze della continuità dei servizi e di potenziamento delle infrastrutture potrebbe comportare benefici anche oltre il termine del periodo emergenziale.

terrestri di comunicazioni elettroniche nell'ambito delle reti radiomobili, ad eccezione delle più recenti assegnazioni¹⁴.

2.2) Qual è la posizione del rispondente in merito alla proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso delle frequenze di TIM e Vodafone Italia in banda 2100 MHz in scadenza al 31 dicembre 2021?

3. Misure connesse alla concessione della proroga dei diritti d'uso rilasciati in banda 2100 MHz

54. Definito il contesto in cui valutare le suddette richieste di proroga della banda 2100 MHz, ferma restando la verifica della congruità dei piani tecnico finanziari, si ritiene necessario effettuare ulteriori valutazioni su alcune misure tecniche e regolamentari che dovranno formare il quadro di riferimento indispensabile per l'autorizzabilità della proroga stessa. Inoltre, è opportuno precisare che tali condizioni regolamentari, in quanto pertinenti all'uso efficiente dell'intera banda a 2100 MHz e in maniera non discriminatoria tra tutti i partecipanti al mercato, si dovranno applicare anche ai diritti d'uso delle frequenze per cui la proroga sia già stata autorizzata, cioè, come visto, a quelli di Iliad Italia e Wind Tre, come di seguito specificato.

Porzione FDD

55. Riguardo alla porzione FDD di tale banda occorre innanzitutto assicurare, in linea con la prassi finora seguita dall'Amministrazione e come evidenziato anche dall'AGCOM, che vi sia un legame di scopo tra lo strumento della proroga e gli obiettivi prefissati, quali possono essere ad esempio il supporto e/o lo sviluppo di determinate tecnologie ai fini dell'uso efficiente dello spettro, la promozione e il recupero di determinati investimenti e la fornitura di servizi innovativi di comunicazione elettronica, oltre che la tutela dell'utenza già servita.
56. Si ritiene quindi innanzitutto ragionevole che gli operatori beneficiari della proroga siano tenuti a fornire con cadenza annuale al MISE e all'Autorità il piano di utilizzo delle frequenze FDD nella banda 2100 MHz e la relativa copertura, per tutto il periodo per il quale è concessa la proroga. Ciò, in modo da documentare, in maniera sintetica e coerente con la struttura dei piani tecnico-finanziari presentati, le attività di diffusione delle tecnologie adoperate, la distribuzione dei siti radio e delle antenne con le relative capacità e le architetture di rete utilizzate, nonché la copertura raggiunta e gli investimenti effettuati.
57. Occorre in ogni caso che anche per il periodo della proroga vada mantenuto il quadro oggi vigente degli obblighi tecnici e giuridici derivanti dai diritti d'uso in questione, validi per tutta la durata dei titoli e funzionali alla fornitura del

¹⁴ Concernenti le procedure di cui alla delibera n. 231/18/CONS che hanno riguardato le bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 ai sensi della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la cui scadenza dei diritti d'uso è fissata al 31 dicembre 2037.

servizio commerciale al pubblico oltre che all'uso efficiente delle frequenze specifiche.

58. Le analisi svolte dal Tavolo Tecnico *refarming* operante presso il MISE sull'andamento dell'impiego delle tecnologie 2G, 3G e 4G hanno mostrato un significativo calo dell'impiego della tecnologia 3G, nonché previsioni di continua decrescita della quota di clientela facente uso di terminali o altri apparati in grado di utilizzare esclusivamente la tecnologia mobile 3G/UMTS, con un orientamento dell'Amministrazione già espresso di tipo favorevole all'impiego della banda 2100 MHz anche con tecnologia LTE, nel rispetto degli obblighi assunti e di utilizzo efficiente dello spettro.
59. Resta ferma quindi la necessità che siano rispettati i parametri tecnici delle norme comunitarie di armonizzazione e le ulteriori norme di conformità e di immissione sul mercato degli apparati, ai sensi della direttiva 2014/53/UE, e che siano fornite all'Amministrazione le adeguate informazioni circa le tecnologie e gli standard armonizzati utilizzati nella banda in parola. Gli operatori dovranno pertanto comunicare all'Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni relative alla rete di accesso e agli apparati utilizzati, e, ove necessario, essere autorizzati a tali cambiamenti secondo le norme del Codice.
60. Gli operatori dovranno inoltre in particolare adeguarsi alla normativa tecnica citata da poco approvata relativa ai nuovi parametri di impiego per gli usi 5G, inclusa la canalizzazione, e alle misure di coesistenza che dovessero essere necessarie ai fini dello sviluppo di tali sistemi o alla coesistenza tra diverse tecnologie, non appena la nuova normativa entrerà in vigore. Pertanto, l'eventuale migrazione a nuove tecnologie anche 5G da parte di qualche operatore non dovrà essere limitata, salvo ragionevoli misure di coordinamento e mitigazione, da quegli operatori che desiderino permanere all'uso 3G/4G.
61. Per quanto riguarda specificatamente gli obblighi di copertura si ritiene che debbano permanere i medesimi obblighi, come entità, associati ai diritti d'uso delle specifiche frequenze a 2100 MHz rilasciati a ciascun operatore. Alla luce del principio di neutralità tecnologica, già applicato anche alle frequenze a 900 e 1800 MHz, e del predetto ulteriore calo dell'impiego del 3G da parte degli utenti radiomobili, si ritiene che gli operatori possano garantire tali obblighi anche in tecnologia LTE (ed in futuro quella 5G), alle condizioni di seguito evidenziate.
62. A tal riguardo, si ritiene in particolare che ciascun operatore, in caso voglia avvalersi di tale possibilità, dovrà comunicare al MISE e all'Autorità l'idoneo piano di transizione dal 3G verso le nuove tecnologie 4G e/o 5G, attuando ogni necessario accorgimento a tutela di tutti gli utenti dotati di terminali solo 3G/UMTS¹⁵, ovunque dislocati sul territorio nazionale, nonché predisponendo un'adeguata e tempestiva campagna informativa nei confronti della clientela. Tali misure di tutela dell'utenza dovranno essere in ogni caso soggette, da parte

¹⁵ Se del caso, anche facendosi carico, ciascun operatore per i propri utenti 3G, delle azioni necessarie a favorire la sostituzione dei terminali solo UMTS.



anche dell'Autorità, alle valutazioni previste dal quadro regolatorio circa la relativa appropriatezza.

63. Per quanto riguarda invece la specifica questione della cessazione completa del servizio 3G (UMTS), in prima istanza appare ragionevole che, una volta che gli operatori siano stati autorizzati all'assolvimento degli obblighi di copertura in tale banda in neutralità tecnologica, sia lasciata tale decisione alla scelta degli stessi. L'autorizzazione al *phasing out* generalizzato del 3G nella banda 2100 MHz andrà comunque valutata separatamente. In particolare, dovrà essere valutata l'appropriatezza del relativo piano di comunicazione e della relativa tempistica. Il richiamato Tavolo Tecnico *refarming* già attivo presso il MISE appare essere una sede idonea per tali valutazioni, tenuto anche conto che risulta in corso di predisposizione da parte di tale dicastero una consultazione pubblica sull'argomento.
64. Infine è opportuno prevedere che, in linea anche con quanto segnalato dall'AGCM nella citata segnalazione¹⁶, gli operatori beneficiari della proroga utilizzino questo beneficio per l'uso effettivo e diretto delle frequenze contenendo, in un bilanciamento di interessi, il rischio che la proroga stessa diventi il veicolo per una possibile tesaurizzazione di un eventuale incremento del valore della risorsa con una cessione a breve termine. Pertanto è opportuno introdurre un divieto di *trading* (cessione e *leasing*) delle frequenze che saranno eventualmente prorogate per un periodo che, al fine di non vanificare la misura, dovrà partire immediatamente alla concessione della proroga e perdurare nel periodo prorogato. Tale periodo si ritiene congruo in 42 mesi a partire dal momento in cui la proroga viene autorizzata.

Porzione TDD

65. Per quanto concerne i blocchi TDD in banda 2100 MHz, richiamato quanto sopra esposto in merito, si rileva ulteriormente quanto segue. La nota 144 del vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) indica che "*Le bande di frequenze 1.920-1.980 MHz e 2.110-2.170 sono designate per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, in accordo alla decisione 2012/688/UE. In accordo con la decisione CEPT/ECC/DEC/(06)01 le bande di frequenze 1.920-1.980 MHz e 2.110-2.170 MHz sono destinate all'impiego su base mondiale di reti di comunicazioni fisso/mobile (MFCN) di cui fanno parte i sistemi di telecomunicazioni mobili internazionali IMT.*"
66. Dunque, la porzione 1900-1920 MHz in cui sono presenti i blocchi TDD a 2100 MHz attualmente assegnati agli operatori mobili ed originariamente inseriti nell'ambito delle licenze UMTS non rientra nelle porzioni destinate a tali impieghi mobili terrestri dal PNRF e dalla normativa attualmente vigente.
67. D'altra parte, non risulta che gli operatori assegnatari abbiano finora mai utilizzato tali blocchi TDD a 2100 MHz e non si ha evidenza di un possibile

¹⁶ "[...] appare opportuno evidenziare la necessità che le norme e i regolamenti in tema di rinnovo dei diritti d'uso prevedano un divieto di cessione per un periodo predefinito [...]"

futuro uso di tale porzione nell'ambito delle reti radiomobili. Tale circostanza, come anche descritto in precedenza, appare generalizzata nell'ambito dell'Unione europea.

68. Alla luce di tali fatti si ritiene quindi innanzitutto che le porzioni TDD vadano escluse dalla proroga che potrà essere concessa agli operatori richiedenti Telecom Italia e Vodafone Italia. Inoltre, si ritiene che il MISE possa altresì procedere alla revoca della proroga già concessa all'operatore Wind Tre sui diritti d'uso dei propri blocchi TDD. Al momento della scadenza prevista del 31 dicembre 2021, tutte le predette frequenze TDD, complessivamente 1900-1920 MHz, potranno perciò tornare senza alcun onere nella disponibilità dello Stato, che ne potrà identificare come visto gli impieghi più efficienti, anche alla luce degli studi europei in corso.

Definizione dei contributi in banda 2100 MHz

69. Per quanto riguarda infine il tema dei contributi in banda 2100 MHz, si evidenzia innanzitutto che, fino alla loro naturale originaria scadenza, i contributi per i diritti d'uso in questione sono stati già versati dagli aggiudicatari in forma anticipata e il loro importo deriva dall'espletamento di procedure competitive (aste). Si ritiene quindi ragionevole, e come similmente disposto per le proroghe in altre bande, che le frequenze in banda 2100 MHz siano soggette alla corresponsione di un contributo annuale, neutrale rispetto alle tecnologie, ai sensi dell'art. 35 del Codice, solo a partire dall'anno in cui inizia la proroga.
70. Già nel 2011, la questione della proroga della banda 2100 MHz era stata affrontata dall'Autorità inquadrandola in una cornice di riferimento omogenea, che teneva conto anche delle proroghe previste nelle altre bande. Si richiama infatti la previsione di cui all'art. 17, comma 9, della delibera n. 282/11/CONS secondo cui *“La banda UMTS a 2100 MHz soggetta alla proroga è soggetta alla corresponsione di un contributo annuale ai sensi dell'art. 35 del Codice, a partire dall'anno in cui inizia la proroga. La misura del detto contributo, rapportata alla quantità di banda e alla durata, è data dal valor medio delle offerte aggiudicatarie per la banda a 2100 MHz ottenute nella gara di cui all'art. 7, della delibera n. 541/08/CONS”*.
71. Tale determinazione appare dunque il riferimento più appropriato per la valutazione in questione, ritenendo altresì che il predetto criterio, come prima esposto, debba essere aggiornato alla luce dell'evoluzione del mercato, delle tecnologie e del tempo intercorso.
72. Si propone quindi che la misura del detto contributo, rapportata alla quantità di banda e alla durata, relativamente al periodo di proroga e pertanto fino al 31 dicembre 2029, sia data, per tutti i soggetti assegnatari della banda 2100 MHz, dal valor medio delle offerte aggiudicatarie per la banda a 2100 MHz ottenute nella gara di cui all'art. 7, della delibera n. 541/08/CONS, rivalutato sulla base del tasso di rivalutazione monetario, e con l'applicazione di una maggiorazione. Il valore che si reputa proporzionato per tale incremento è fissato nella misura del 30%. Tale maggiorazione è in linea con precedenti orientamenti già espressi dall'Autorità e coerente e non discriminatoria con quanto previsto dalla legge

finanziaria n. 232 del 2016, in cui i contributi annuali equivalenti pre-vigenti, fissati dal MISE sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità, in occasione della proroga e dell'autorizzazione alla neutralità tecnologica, sono stati maggiorati di un tale valore, a fronte della maggiore flessibilità di impiego concessa e in generale del beneficio connesso alla proroga.

73. Infine, come sopra proposto per la banda a 900 MHz, le specifiche modalità di pagamento dei contributi per la proroga a 2100 MHz potranno essere definite a cura del MISE.
74. L'Autorità si riserva di rivedere il criterio per la determinazione dei contributi alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza in tema di proroga dei diritti d'uso di frequenze e determinazione dei relativi contributi.

3.1) Riguardo alla proroga delle frequenze in banda 2100 MHz, il rispondente condivide le condizioni regolamentari proposte, in particolare in termini di: a) neutralità tecnologica per l'assolvimento degli obblighi di copertura e transizione dal 3G verso le nuove tecnologie; b) piano di tutela dell'utenza; c) piano di comunicazione; d) divieto di trading per un periodo di 42 mesi? Il rispondente ha eventuali specificità da suggerire riguardo alle predette condizioni?

3.2) In particolare qual è la posizione del rispondente circa il criterio proposto per la determinazione dei contributi per il periodo della proroga ?

3.3) Il rispondente condivide il fatto che la proroga non debba essere concessa per le porzioni TDD della banda 2100 MHz dei richiedenti odierni e che sia opportuno che venga revocata la proroga già concessa a un altro operatore per le stesse porzioni?

3.4) Il rispondente ha ulteriori questioni da evidenziare?

4. Conclusioni

75. Alla luce di quanto sopra esposto, l'Autorità ritiene quindi che, fatta salva la verifica della congruità dei piani tecnico finanziari presentati, le proroghe dei diritti d'uso delle frequenze, richieste dalla società Iliad Italia in banda 900 MHz e dalle società TIM e Vodafone Italia in banda 2100 MHz, possano essere concesse nei termini precedentemente descritti.
76. Gli operatori a cui è concessa la proroga, fermo restando il rispetto degli obblighi attualmente vigenti dei rispettivi diritti d'uso, da estendersi quindi fino alla nuova scadenza, sono tenuti al rispetto delle ulteriori misure regolamentari precedentemente esposte e di seguito riassunte.
77. Per quanto riguarda la banda 900 MHz si ritiene che la proroga possa essere concessa all'operatore Iliad Italia per il periodo fino al 31 dicembre 2029, alle medesime condizioni tecniche ed economiche (contributi annuali per il periodo della proroga) con cui sono state prorogate le frequenze nella medesima banda

agli altri operatori che la utilizzano e fatta eccezione delle condizioni concernenti la tecnologia GSM.

78. Per quanto riguarda la banda 2100 MHz, si ritiene che la proroga possa essere concessa per la porzione FDD agli operatori TIM e Vodafone Italia per il periodo fino al 31 dicembre 2029, previa corresponsione di contributi annuali per il periodo della proroga, come sopra proposti, alle seguenti ulteriori condizioni: fornitura con cadenza annuale al MISE e all'Autorità dei piani di utilizzo delle frequenze e copertura; impegno al rispetto e all'adeguamento dei parametri tecnici delle norme comunitarie di armonizzazione e delle ulteriori norme di conformità degli apparati e immissione sul mercato, nonché alle eventuali misure di coesistenza che dovessero essere necessarie ai fini dello sviluppo delle nuove tecnologie 5G o della coesistenza tra diverse tecnologie, inclusa la canalizzazione della banda; divieto di *trading* per un periodo di 42 mesi, impegno a comunicare al MISE e all'Autorità un idoneo piano di transizione del 3G verso le nuove tecnologie 4G/5G, qualora desiderino assolvere con diverse tecnologie gli obblighi di copertura a 2100 MHz, che rimangono identici in termini di entità, con impegno ad attuare ogni necessario accorgimento a tutela di tutti gli utenti dotati di terminali solo UMTS, e di predisporre un'adeguata campagna informativa su scala nazionale.
79. Le condizioni regolamentari proposte concernenti la porzione FDD della banda 2100 MHz, incluse quelle relative alla determinazione dei relativi contributi, si applicano a tutti i diritti d'uso delle frequenze nella medesima banda 2100 MHz, già oggetto della proroga ai sensi del decreto del MISE del 6 maggio 2009.
80. Si ritiene che i blocchi TDD in banda 2100 MHz degli operatori richiedenti non vadano inclusi nella proroga in oggetto e si ritiene opportuno procedere alla revoca della proroga già autorizzata a un altro operatore per tale porzione TDD.